

STATUTO DI AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.**Art. 1) - Denominazione.**

È costituita, ai sensi dell'articolo 2325 e seguenti del codice civile, una società per azioni denominata "Azienda Gardesana Servizi S.p.A.", retta dalle norme del presente statuto. La società può essere indicata anche nella forma abbreviata "AGS".

Art. 2) - Sede.

La società ha sede in Peschiera del Garda (VR), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) e di trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune ove essa è posta. Spetta invece all'Assemblea straordinaria deliberare l'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede in Comune diverso.

Art. 3) - Oggetto.

3.1 - La società ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o in conto terzi, in via diretta nell'ambito del territorio dell'area Garda Baldo, così come individuata dall'Assemblea del Consiglio di bacino Veronese con deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2004, delle sotto elencate attività, comprese l'elaborazione di progetti, la direzione lavori, la consulenza per la realizzazione di opere e impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e altre attività strumentali, connesse o complementari:

A) gestione del ciclo integrato dell'acqua, di cui alla al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e alla L.R.V. 27 aprile 2012, n. 17, inteso come insieme di servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, industriali e irrigui, di fognatura e depurazione delle acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento;

B) gestione di ulteriori servizi pubblici locali, a rilevanza economica o meno, tra cui la gestione della sosta nelle aree comunali, l'efficientamento e la gestione della pubblica illuminazione, gestione calore, mobilità elettrica e servizi cimiteriali, servizi relativi alla gestione, anche integrata, dei rifiuti, che i Comuni Soci intendano affidare alla società, purché tali attività non rivestano caratteristiche predominanti rispetto alla gestione del servizio idrico integrato;

C) autoproduzioni di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, ivi inclusi i servizi di committenza, le attività di centralizzazione delle committenze e le attività di committenza ausiliarie, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

3.2 L'esercizio dell'attività di cui al precedente punto 3.1, lettera A) sarà sottoposto a controllo da parte del Consiglio di bacino Veronese nelle forme e secondo le modalità di cui alla convenzione stipulata per l'affidamento del servizio. Il regime di convenzione è soggetto alle normative speciali in tema di servizio idrico integrato e di affidamento dei servizi pubblici locali; tali normative costituiscono e costituiranno nella loro evoluzione parte integrante dello statuto.

3.3 - Per il conseguimento degli scopi sociali la società può inoltre esercitare qualsiasi attività e compiere le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili; costituire nuove società promuovere e stipulare accordi di collaborazione con

Università, istituti ed enti di ricerca, pubblici e privati; acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti ed invenzioni; rilasciare fideiussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia per obbligazioni e debiti pure di terzi, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali. Le attività finanziarie dovranno essere svolte nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e non nei confronti del pubblico.

3.4 - La società è tenuta a realizzare oltre l'80% del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti soci o da altre persone giuridiche controllate dagli enti soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art. 4) - Domicilio dei Soci.

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Art. 5) - Durata.

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050. Essa può essere prorogata o anticipatamente sciolta, a termini di legge, dall'Assemblea dei soci.

Art. 6) - Capitale.

Il capitale sociale è di euro 2.620.800,00 (duemilioneisecentoventimilaottocento,00), rappresentato da n. 21.000 (ventunomila) azioni ordinarie di categoria "X" del valore nominale di Euro 80,00 (ottanta,00) ciascuna e da n. 11.760 (undicimilasettecentosessanta,00) azioni di tipo "Y" del valore nominale di Euro 80,00 (ottanta,00) ciascuna.

Fatta salva la disposizione di cui all'art. 16, le azioni di categoria "Y" godono dei medesimi diritti attribuiti alle azioni ordinarie di categoria "X" e sono assoggettate alle medesime disposizioni di legge e di statuto.

Art. 7) - Aumento del capitale sociale.

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, materiali ed immateriali, nonché di crediti.

In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione sono riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, ferme restando le eccezioni di cui all'art. 2441 del codice civile; gli azionisti hanno, altresì, diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoperte nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441, terzo comma, codice civile.

Art. 8) - Azioni.

8.1 Le azioni di ciascuna categoria sono nominative e, salvo quanto stabilito dall'art. 17, conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

8.2 Ogni azione dà diritto ad un voto.

8.3 Le azioni sono indivisibili e la società non riconosce che un proprietario per ciascuna di esse. In caso di comproprietà, si applicano le norme di cui all'art. 2347, codice civile.

8.4 Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente statuto e alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità della legge e dello statuto.

8.5 I versamenti sulle azioni di nuova emissione sono effettuati a norma di legge dagli azionisti, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

8.6 A carico dell'azionista che ritardi il pagamento decorre, sulle somme dovute, l'interesse annuo pari al saggio legale aumentato di due punti, fermo comunque il

disposto dell'art. 2344 del codice civile.

8.7 – Viene esclusa la emissione dei titoli azionari.

Art. 9) - Obbligazioni.

La società può emettere, a norma di legge, con delibera di Assemblea straordinaria, obbligazioni nominative ed al portatore, nonché obbligazioni convertibili in azioni e/o con warrant, fissandone le modalità di collocamento, di estinzione e di conversione.

Art. 10) - Assemblea.

10.1 Le assemblee dei soci sono convocate dal Consiglio di amministrazione a norma di legge presso la sede sociale o in altre località indicate nell'avviso di convocazione, purché nel territorio nazionale.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea, l'organo amministrativo potrà utilizzare quale mezzo di convocazione la lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati anche in via elettronica, forniti di avviso di ricevimento, agli indirizzi notificati alla società.

Dal computo del capitale sono escluse le azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima, ma sono comprese quelle per cui il diritto di voto non può essere esercitato.

Conformemente al disposto dell'art. 2367 del codice civile, gli amministratori devono convocare senza ritardo e comunque entro trenta giorni, l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare con le modalità più sopra specificate.

Per la validità delle costituzioni e delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria valgono le norme del codice civile.

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di altro amministratore del medesimo ente o società, designato mediante delega scritta

Per l'intervento in Assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

10.2 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle disposizioni di legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci.

10.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dal Consiglio di amministrazione, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato o, in mancanza, da un amministratore delegato, se nominato, oppure da altra persona, anche non socio, designata dalla stessa Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un

segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

10.4 L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi, peraltro, l'organo amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto sociale, rispettando gli altri limiti posti dallo statuto e dalle normative speciali in tema di servizio idrico integrato e di affidamento *in house providing* dei servizi pubblici locali;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione di prestiti obbligazionari;
- d) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

I verbali dell'Assemblea straordinaria devono essere redatti da notaio.

L'Assemblea straordinaria si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dagli artt. 2368 e 2369 del codice civile ad eccezione delle modifiche statutarie per le quali è previsto il quorum deliberativo dei due terzi del capitale sociale.

10.5 L'Assemblea ordinaria (anche ai sensi della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 6 dicembre 2004):

- a) approva il bilancio;
- b) approva il budget;
- c) approva la relazione semestrale;
- d) approva il piano degli investimenti;
- e) approva i modelli tipo dei contratti di servizio;
- f) nomina e revoca, anche per giusta causa, gli amministratori, e tra essi il Presidente del Consiglio di amministrazione, nonché il Vice Presidente che opera esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- g) nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
- h) affida l'incarico di effettuare la revisione legale dei conti ad una società di revisione in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia;
- i) nomina il direttore;
- l) determina i poteri del direttore;
- m) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del direttore e della società di revisione entro i limiti stabiliti dall'ordinamento;
- n) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci e del direttore;
- o) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea e sugli oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'Assemblea ordinaria si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dagli artt. 2368 e 2369 del codice civile, con l'eccezione degli argomenti di

cui alle lett. a) b), d) ed e) del presente articolo, per i quali è previsto il quorum rafforzato, costitutivo e deliberativo dei due terzi del capitale sociale.

10.6 - È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 11) - Organo di amministrazione.

11.1 La società è amministrata da un organo amministrativo nominato con delibera motivata dall'Assemblea, in conformità all'ordinamento giuridico anche con riguardo alla parità di accesso agli organi di amministrazione delle società a partecipazione pubblica, composto al massimo da cinque membri.

Il Consiglio di amministrazione, salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, viene nominato con la seguente procedura.

I soci, singolarmente o in accordo con altri soci, predispongono liste contenenti i nominativi dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione, indicando in tali liste un numero di nominativi pari a quello dei consiglieri da eleggere nel rispetto delle vigenti normative in materia. I candidati devono possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa.

I voti sono espressi e conteggiati non per i singoli nominativi, ma per le liste. Ogni lista presentata viene messa in votazione, i candidati della lista che ottiene la maggioranza dei voti risulteranno eletti.

A tale modo può non ricorrersi qualora esista unanimità nella designazione degli amministratori.

11.2 Non possono ricoprire la carica di amministratore coloro che sono in lite giudiziaria con la società, nonché gli amministratori e i consiglieri di enti pubblici soci. Restano ferme le ulteriori cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382, codice civile e dalla vigente normativa in materia di servizi pubblici locali.

11.3 Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

11.4 Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.

11.5 Nel caso in cui, durante il corso dell'esercizio, vengano a mancare uno o più amministratori, si provvede secondo quanto previsto dall'art. 11.1 del presente statuto con le modalità di cui all'art. 2386 codice civile sempre nel rispetto della

vigente normativa.

Allo stesso articolo del codice civile si farà riferimento verificandosi il caso di cui all'ultimo capoverso dell'art. 11.1.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei consiglieri si intende cessato l'intero Consiglio di amministrazione. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o dal collegio sindacale. In quest'ultimo caso il collegio sindacale ai sensi dell'art. 2386 può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

11.6 Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia tutte le volte che il Presidente, o in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale.

11.7 La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A.R. o telex o telegramma o telefax o posta elettronica, contenenti l'ordine del giorno, da spedirsi almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telex, telegramma o telefax o posta elettronica, da spedirsi almeno 24 ore prima a ciascun consigliere ed a ciascun sindaco effettivo. Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in audio videoconferenza o in sola audio conferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;

c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

11.8 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice Presidente.

11.9 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

11.10 All'organo amministrativo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che sono, per legge o per statuto, riservati all'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 2365, codice civile, sono espressamente attribuite alla competenza dell'organo amministrativo, anziché all'Assemblea dei soci, le deliberazioni riguardanti gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative o provvedimento dell'Autorità.

In caso di comprovata necessità il Presidente può adottare provvedimenti di urgenza, ordinanze, che dovranno essere ratificati dal Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile e successiva.

11.11 Il Consiglio di amministrazione, eccezione fatta per gli atti di straordinaria amministrazione e nei limiti di cui all'art. 2381 codice civile, può delegare le proprie attribuzioni in conformità all'ordinamento vigente, determinando i limiti della delega.

11.12 Il Consiglio può, inoltre, nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

11.13 Ai membri dell'organo amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti. Tale deliberazione, una volta presa, è valida anche per gli esercizi successivi, fino a diversa determinazione dell'Assemblea entro i limiti stabiliti dall'ordinamento.

Art. 12) - Rappresentanza della società.

La rappresentanza legale della società, di fronte a qualunque autorità giudiziaria, amministrativa e ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente, ovvero a coloro ai quali il Consiglio di amministrazione abbia conferito procura nell'ambito dei poteri conferiti.

Art. 13) - Collegio sindacale.

13.1 Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea a norma dell'art. 2397 del codice civile nel rispetto della vigente normativa.

I sindaci non debbono essere soci o amministratori degli enti pubblici partecipanti alla società.

13.2 I sindaci durano in carica per 3 (tre) esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

13.3 Ai sindaci spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e un compenso da determinarsi da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti, tenuto conto delle tariffe professionali e dalla vigente normativa in materia di servizi pubblici locali.

13.4 La durata dell'incarico è stabilita ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del d.lgs. 39/2010, in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

13.5 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

13.6 Il collegio sindacale può tenere le proprie riunioni in audio-videoconferenza o solo in audio conferenza, dandone atto nei verbali.

Art. 14. Affidamento *in house providing* e controllo analogo congiunto.

AGS è affidataria della gestione del servizio idrico integrato e delle attività di cui all'art. 3.1, lett. B) e C) del presente statuto secondo il modello dell'*in house providing* esercitato dai Comuni soci nella forma del controllo analogo congiunto. Al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo gli enti locali soci esercitano di concerto il controllo politico-amministrativo secondo le modalità previste nel presente articolo allo scopo di verificare il generale andamento della società e lo stato di attuazione degli obiettivi anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione dei servizi svolti dalla società.

I soci esercitano il controllo analogo congiunto mediante i seguenti istituti:

- 1) Comitato di controllo analogo;
- 2) diritto di veto;
- 3) diritti particolari del Comune affidante;
- 4) potere sanzionatorio in capo all'Assemblea.

14.1 COMITATO DI CONTROLLO ANALOGO

Il Comitato è l'organo costituito dai legali rappresentanti di ciascun ente locale socio o loro delegati, volto a realizzare il coordinamento e la consultazione tra i soci. La convocazione del Comitato compete al Presidente, scelto a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La disciplina in tema di funzionamento, convocazione e deliberazione del Comitato

è la medesima di quella prevista per l'Assemblea ordinaria della società.

Il controllo analogo viene esercitato dal Comitato con modalità *ex ante* ed *ex post*.

Il controllo *ex ante* consiste:

- 1) nel potere di approvare preventivamente le proposte di deliberazioni assembleari aventi ad oggetto:
 - budget;
 - piano pluriennale degli investimenti;
 - atti di amministrazione straordinaria;
 - modelli tipo dei contratti di servizio.

Al fine di consentire al Comitato l'esercizio delle proprie funzioni vengono trasmesse ai soci le proposte degli atti deliberativi anzidetti almeno quindici giorni prima della seduta assembleare.

- 2) nel potere del Comitato di essere preventivamente avvisato delle sedute del Consiglio di amministrazione aventi ad oggetto i servizi di cui all'art. 3.1, lett. B) e C) svolti in regime *in house providing*. Il Comitato delega un proprio componente a partecipare alla relativa seduta del Consiglio di amministrazione. Nel verbale del Consiglio di amministrazione devono essere riportate le dichiarazioni del componente delegato del Comitato, qualora questi ne faccia richiesta.

Il controllo *ex post* consiste:

- 1) nel potere del Comitato di vagliare la corretta attuazione delle decisioni assunte in sede assembleare mediante verifica:
 - della relazione semestrale vertente sull'andamento economico-patrimoniale aziendale.
 - del bilancio di esercizio;
- 2) nel potere del Comitato di vagliare, con cadenza annuale, in concomitanza con l'approvazione del bilancio di esercizio, la specifica relazione predisposta dal Consiglio di amministrazione avente ad oggetto l'attività gestionale aziendale, ivi inclusi i servizi di cui all'art. 3.1, lett. B) e C) svolti in regime di *in house providing*.

14.2 DIRITTO DI VETO

A ciascun socio è attribuito il diritto di veto, adeguatamente motivato, sulle decisioni assunte dal Comitato, dal Consiglio di amministrazione, dagli organi delegati e dall'Assemblea, che incidano direttamente sulla gestione di un servizio di cui all'art. 3.1., lett. B) e C) che abbia rilevanza esclusivamente nell'ambito del proprio territorio comunale.

14.3 DIRITTI PARTICOLARI DEL COMUNE SOCIO AFFIDANTE

Il Comune affidante ha il diritto particolare di autorizzare o dettare disposizioni di indirizzo in merito ad atti gestionali del servizio dallo stesso affidato. Il Comune affidante ha, altresì, il diritto di recesso *ad nutum* dal contratto di servizio, indennizzando AGS mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi svolti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere o in magazzino.

14.4 POTERE SANZIONATORIO IN CAPO ALL'ASSEMBLEA

Il Comitato di controllo deferisce all'Assemblea i componenti del Consiglio di amministrazione e i soggetti delegati nel caso in cui all'esito del controllo *ex post* risultino violate o disattese le deliberazioni assembleari oggetto di controllo *ex ante*. L'Assemblea ha il potere di disporre la revoca per giusta causa degli amministratori.

Art. 15) - Bilancio e utili.

15.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

15.2 Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede, in conformità

alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

15.3 Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, sono ripartiti come segue:

5% riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;

il residuo a riserva straordinaria o come deliberato dall'Assemblea dei soci in conformità a quanto previsto dalla disciplina civilistica e dalle leggi speciali applicabili alla società in virtù della sua natura giuridica e dei servizi pubblici locali da questa gestiti.

Art. 16) - Trasferimento delle azioni.

Le azioni di un socio sono trasferibili solamente ad altri soci o ad altri membri del Consiglio di bacino Veronese, rispettando l'obbligo di mantenere sempre la parità nel possesso delle quote tra i soci. Per il trasferimento ad altri soggetti, specifiche deroghe motivate potranno essere concesse dall'Assemblea ordinaria dei soci, purché siano comunque rispettati i vincoli della proprietà interamente pubblica, di partecipazione dei soli soggetti membri del Consiglio di Bacino Veronese nonché eventuali altri vincoli posti dalle normative speciali vigenti all'epoca del trasferimento in tema di servizio idrico integrato, di servizi pubblici locali e di affidamento degli stessi *in house providing*.

È vietata la cessione di quote societarie a soggetti privati.

Art. 17) - Scioglimento e liquidazione della società.

Lo scioglimento della società e la liquidazione della stessa hanno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

In caso di liquidazione della società, le azioni di categoria "Y" concorreranno all'assegnazione del patrimonio sociale, congiuntamente con le azioni ordinarie di categoria "X", soltanto per il valore che eccede l'ammontare del Patrimonio Netto contabile risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2004 rivalutato annualmente sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT.

L'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, indicandone i poteri e le attribuzioni.

Art. 18) - Foro competente.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra la società, i soci e i membri degli organi sociali, il foro competente è quello di Verona.

Art. 19) - Clausola compromissoria.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società e i soci o tra i soci stessi in relazione al rapporto societario, all'interpretazione o esecuzione del presente statuto ed ai rapporti che comunque, direttamente o indirettamente avessero origine dallo stesso, verranno deferite alla Autorità Giudiziaria competente del Foro di Verona.

Art. 20) - Disposizioni generali - rinvio.

Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e la disciplina applicabile al regime dell'*in house providing*.

F.to: Angelo Gaetano Cresco

F.to: GIACOMO FELLI (sigillo)